

+390642008445



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. +39 06.42.00.84 - Fax +39 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Al Signor Presidente

Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Piazzola Gualdi, 9/10
36100 VICENZA

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI VICENZA
10 OTT. 2007
REGISTRATO - PROT. N. 1307

Roma, 10 ottobre 2007

Ns. Prot. 7384/BC/fp

Oggetto: Modalità di trasferimento di iscritti all'Albo Professionale da un Collegio all'altro.

Facciamo riferimento alla Vostra Prot. n. P0284 del 3 ottobre u.s. con la quale si chiede un parere in merito alle modalità di trasferimento di iscritti all'Albo professionale da un Collegio all'altro, dal punto di vista contabile. In particolare, si chiede:

1. L'esistenza di un regolamento che disciplini le quote associative spettanti a ciascuno dei Collegi provinciali in caso di trasferimento;
2. La competenza al versamento della quota al C.N.P.I.;
3. La competenza al versamento in dodicesimi della quota d'iscrizione annuale.

Innanzitutto va osservato che la materia è regolata dal R.D. 275/1929 in combinato disposto con il D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, mentre si ricorda che la questione è stata già affrontata da una nostra circolare inviata a tutti i Presidenti di Collegio in data 31 marzo 1999 Prot. n. 326, che per Vostra comodità ivi si allega.

In breve, l'art. 6 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 dispone che *"Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione precedente"*.

A quanto precede, che afferma la necessaria "continuità" di iscrizione del professionista in caso di trasferimento, si aggiunga che la "tassa annuale", così definita dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. Lgt. n. 382/44, non è frazionabile, discendendo tale assunto da opportune esigenze di amministrazione della contabilità dei singoli Collegi, i quali - ai sensi della Legge 10 giugno 1978, n. 292 - sono legittimati a riscuotere tutti i contributi e le tasse, tra le quali la Tassa Annuale di iscrizione, stabiliti con legge o con Delibera.

Sulla base di tali riscossioni, poi, i singoli Collegi redigono annualmente il bilancio preventivo di spesa, al cui interno queste somme vengono "impegnate all'attivo"; ciò significa, nel caso di specie, che

+390642008445



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. +39 06.42.00.84 - Fax +39 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

le citate somme vengono impegnate, da parte dei Collegi, per far fronte alle spese di gestione amministrativa. Comunque, a riguardo, il Consiglio del Collegio ha l'autorità per deliberare le eventuali variazioni al Bilancio di previsione in sede di approvazione per soddisfare la richiesta dell'iscritto.

Inoltre, l'art. 10, comma 1, lett. b), R.D. 275/1929 prevede espressamente il caso di cancellazione dall'Albo per il trasferimento dell'iscritto in un altro Albo. A tal fine, a norma dell'art. 2, comma 1, L. n. 536/1949, i professionisti debbono versare "il contributo previsto dal D. Lgs. Lgt. 382/1944 a favore dei Consigli degli ordini e collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, nel termine stabilito dai Consigli medesimi" e possono essere cancellati dall'albo solo se in regola con il versamento delle quote associative.

Per tutto quanto premesso, è agevole concludere che la quota da versare al C.N.P.I. è di competenza del Collegio di provenienza del professionista, il quale ha già provveduto a riscuotere la quota annuale dall'iscritto, comprensiva della parte da retrocedere al C.N.P.I., informandone il Collegio di destinazione.

La quota residua, calcolata in dodicesimi al netto del contributo devoluto C.N.P.I., deve essere rimessa dal Collegio di provenienza al Collegio di destinazione al quale il professionista si sia iscritto, tenuto conto che l'iscritto ha già versato l'intera quota annuale per poter essere cancellato.

Qualora, infine, il Collegio di destinazione avesse deliberato una tassa annuale più elevata rispetto al Collegio di provenienza, esso ha la facoltà chiederne l'integrazione in dodicesimi al professionista ivi trasferito, nel rispetto della par condicio di tutti gli iscritti all'Albo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Berardino Cantalini)

Allegati: n. 2 fogli.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 Roma - Via del Tritone, 87
Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444
C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti
Collegi dei Periti Industriali

Roma, 31 marzo 1999

Prot. n. 326

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali

Vs. rif.

Oggetto: Modalità per il trasferimento d'iscrizione
all'Albo di un professionista per cambio di
residenza.

LORO SEDI

A seguito di alcuni recenti quesiti posti sull'argomento in oggetto, Vi forniamo il nostro parere in merito ad evitare difformità di comportamento amministrativo in materia.

L'art. 6 del R.D. 12 febbraio 1929, n. 275 testualmente recita: <<Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione precedente>>.

La norma *de qua* è chiara nel mostrare che la cancellazione dall'Albo di provenienza risponde alla sola logica dell'impossibilità ordinamentale di iscrizione in più Albi appartenenti alla medesima professione intellettuale, ma certamente non può essere interpretata nel senso che tale cancellazione abbia l'effetto di eliminare, in capo al richiedente, il diritto soggettivo all'iscrizione all'Albo ed al conseguente esercizio dell'attività professionale.

In merito, infatti, si ritiene che vanno logicamente distinti i momenti della "iscrizione", della "revisione" e del "trasferimento". Infatti, nell'ultimo caso non è consentito al Collegio di destinazione provvedere alla "revisione" dei requisiti per l'iscrizione all'Albo (Cass., sez. un., 16 dicembre 1987, n. 9320); di poi, è principio consolidato che il Collegio, una volta che un soggetto abbia conseguito l'abilitazione e quindi richieda l'iscrizione all'Albo, è obbligato ad iscrivere il professionista, non avendo alcun potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo (Cass., sez. un., 20 marzo 1991, n. 2985), in quanto il rifiuto di iscrizione può essere legittimo solo se l'atto che conferisce l'abilitazione viene rimosso nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, in modo da cancellarlo dal mondo giuridico e rendere la domanda di iscrizione all'Albo priva di uno dei presupposti di legge (Cass., sez. un., 18 dicembre 1987, n. 9410).

Pertanto, logica intrinseca richiede che, allorché il Collegio si accorge, in sede di trasferimento o iscrizione, che il richiedente non sia in possesso di uno dei requisiti per l'iscrizione, diversi dal superamento dell'esame di abilitazione professionale (incompatibilità, mancanza di godimento dei diritti civili, fallimento, morosità nel pagamento delle quote), è in ogni caso tenuto ad iscrivere il soggetto, salvo poi provvedere alla rimozione della precedente determinazione per mezzo di apposito procedimento che, per la giurisprudenza, deve ricalcare le forme del procedimento disciplinare.

In merito, alcune parole vanno spese riguardo al problema della "continuità" tra le iscrizioni all'Albo di un professionista che richiede la cancellazione di una precedente iscrizione per aver cambiato la propria residenza. Infatti, il professionista può essere iscritto solo all'Albo del Collegio in cui ha la propria residenza (art. 6, cit.).

+390642008445



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

La normativa di riferimento prevede che: <<La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, è pronunciata dal comitato, su domanda o richiesta del procuratore del re, nei casi: .. b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo>> (art. 10, R.D. 275/1929), nonché che <<Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro contemporaneamente alla cancellazione dell'iscrizione precedente>> (art. 6, R.D. 275/1929, cit.).

Quindi, fermo restando che non è sicuramente tollerabile che un professionista, per motivi burocratici, debba trovarsi nella situazione che per un determinato periodo di tempo debba essere impossibilitato ad esercitare la professione in attesa che i Collegi provvedano alla cancellazione ed alla reinscrizione, ci sembra che il disposto dell'art. 6 cit., contenendo il termine "contemporaneamente", debba essere interpretato nel senso che l'iscrizione debba avvenire in modo automatico, ovvero che il momento della cancellazione per trasferimento determini *ipso iure* l'iscrizione all'altro Albo di residenza.

Bisogna però fare alcune precisazioni.

In primis, il Collegio *dominus* della situazione deve essere – per forza di cosa – quello al quale si chiede il trasferimento, il quale dovrà controllare l'esatto espletamento di tutte le formalità e, una volta accertatane la regolarità, trasmettere gli atti con la richiesta di trasferimento al Collegio di destinazione il quale dovrà provvedere d'ufficio all'iscrizione senza poter obiettare nulla in merito, e ciò per la precipua applicazione dei principi antecedentemente richiamati per i quali in sede di trasferimento al Collegio di destinazione non è consentito il controllo della presenza dei requisiti di iscrizione, ma solo in sede di revisione periodica, da ciò discendendone che il professionista è iscritto al Collegio di destinazione nel momento in cui avviene la materiale cancellazione dall'Albo di precedente appartenenza.

Con la speranza di aver fornito sufficienti chiarimenti all'argomento in oggetto, inviamo i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Berardino Cantalini)

IL PRESIDENTE
(Giorgio Biancher)